

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

^{1/1}
L'ANNO 2019 IL GIORNO 30 DEL MESE DI OTTOBRE ALLE ORE 21.30, PRESSO I LOCALI CONCESSI IN USO GRATUITO PER L'OCCASIONE, SITI IN ALESSANDRIA - VIA MILANO N° 122 E, IN VIA PRIVILEGIATA, IN TELECONFERENZA SULLA PIATTAFORMA ON-LINE GOOGLE MEET, TRAMITE IL CODICE DI ACCESSO OPPORTUNAMENTE COMUNICATO, SI È RIUNITA A SEGUITO DI REGOLARE CONVOCAZIONE, L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA ASSOCIAZIONE **J.A.D.A. JUNIOR ASSOCIAZIONE DIABETICI ALESSANDRIA**, IN SECONDA CONVOCAZIONE, PER DISCUTERE E DELIBERARE SUL SEGUENTE:

ORDINE DEL GIORNO

- VARIAZIONI STATUTARIE IN RELAZIONE ALLA "RIFORMA DEL TERZO SETTORE" - D.LGS. N° 117 DEL 03/07/2017 "CODICE DEL TERZO SETTORE" E SS.MM.II.;
- VARIE ED EVENTUALI.

ASSUME LA PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA, PER UNANIME DESIGNAZIONE DEGLI INTERVENUTI, LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE, SIGNORA DEBORA FEROLDI, LA QUALE

CONSTATA E FA DARE ATTO CHE

1. OLTRE AL PRESIDENTE, SONO PRESENTI I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO;
2. CHE TUTTI I PRESENTI SI SONO DICHIARATI INFORMATI SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO E NE ACCETTANO LA DISCUSSIONE;

DICHIARA

PERTANTO VALIDAMENTE COSTITUITA, AI SENSI DELL'ART. 10 LETTERA 1) DELLO STATUTO ATTUALMENTE VIGENTE, LA PRESENTE ASSEMBLEA IN SECONDA CONVOCAZIONE E CON IL CONSENSO DEI PRESENTI CONFERISCE ALLA SIG.RA ANTONELLA CHIMENTI L'INCARICO A FUNGERE DA SEGRETARIO PER REDIGERE IL VERBALE DI SEDUTA.

STANTE IL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA DOVUTA COVID-19, SI È CHIESTO AGLI ASSOCIATI DI INTERVENIRE IN VIA PREFERENZIALE E PRIVILEGIATA, TRAMITE MODALITÀ ON-LINE, NONOSTANTE CIÒ SI CONSTATA, E SI FA CONSTATARE, CHE SONO STATI ATTIVATI, IN VIA PRUDENZIALE, TUTTI I PROTOCOLLI DI SICUREZZA PREVISTI, AL FINE DI NON INCORRERE IN ALCUNA SITUAZIONE DI POTENZIALE PERICOLO. SI RICORDA CHE, ANCHE IN MANCANZA DI UNA NORMA DELLO STATUTO CHE PREVEDA LA GESTIONE TELEMATICA DELL'ASSEMBLEA, TALE MODALITÀ È CONSENTITA, ECCEZIONALMENTE PER LA DURATA DEL PERIODO EMERGENZIALE, DALL'ART. 73, COMMA 4 DEL D.L. N. 18/2020. SI VERIFICA QUINDI CHE SONO STATI RISPETTATI I PRINCIPI DI TRASPARENZA, TRACCIABILITÀ E SIMULTANEITÀ COMUNICATI IN PRECEDENZA A TUTTI GLI ASSOCIATI.

PASSANDO ALLA TRATTAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO, LA PRESIDENTE RICORDA E COMUNICA ALL'ASSEMBLEA CHE, IN DIPENDENZA DELL'ENTRATA IN VIGORE, A FAR DATA DAL 03 AGOSTO 2017, DELLA RIFORMA ORGANICA DEL "TERZO SETTORE" CONTENUTA NEL DECRETO LEGISLATIVO N° 117/2017 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI, OCCORRE PROCEDERE ALLA REVISIONE DEL VIGENTE STATUTO SOCIALE, ADOTTANDO UN NUOVO TESTO DELLO STESSO, CHE CONSENTA ALL'ASSOCIAZIONE DI ADEGUARE LE REGOLE DEL PROPRIO FUNZIONAMENTO ALLA NUOVA NORMATIVA ED APPORTANDO CONTESTUALMENTE ALCUNE MODIFICHE CHE, SIA PURE INDIRETTAMENTE RISPETTO AI CONTENUTI DELLA RIFORMA, APPAIONO FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DELL'ASSOCIAZIONE STESSA.

IN RAGIONE DELLA NECESSITÀ DI ADEGUARE LO STATUTO SOCIALE AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL D.LGS 03/07/2017 N° 117 (ART. 101, COMMA 2) E, PIÙ SPECIFICAMENTE, PER

^{1/1} leggasi 2020

Feroldi Debora *Antonella Chimenti*





L'APPLICAZIONE DELLE NORME PREVIGENTI AI FINI E PER GLI EFFETTI DERIVANTI DALL'ISCRIZIONE, DI CUI AL PROVVEDIMENTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA N. DDSL 1 - 218 DEL 08/11/2007, NEL REGISTRO REGIONALE DELLE ODV, LA PRESIDENTE PASSA IN RASSEGNA LE NOVITÀ INTRODOTTE DA DETTA RIFORMA, ILLUSTRANDO INNANZITUTTO L'OPPORTUNITÀ DI ISCRIZIONE AL COSTITUENDO RUNTS, NONCHÉ I CRITERI E I REQUISITI PRESCRITTI PER L'APPARTENENZA A TALE REGISTRO, FACENDO PRESENTE CHE IN BASE ALLE SUE ATTUALI CARATTERISTICHE L'ASSOCIAZIONE RIENTRA NELLA CATEGORIA IN OGGETTO E, PERTANTO, NELLA REDAZIONE DEL NUOVO STATUTO SONO STATE ADOTTATE CLAUSOLE CONFORMI A TALE INQUADRAMENTO.

LA PRESIDENTE PRESENTA QUINDI AGLI INTERVENUTI DETTO NUOVO TESTO DELLO STATUTO SOCIALE, PRECISANDO CHE NEL NUOVO STATUTO È RIMASTA INVARIATA LA DATA DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI SOCIALI, MENTRE LE PRINCIPALI MODIFICHE CHE VERREBBERO ADOTTATE RIGUARDANO IN PARTICOLARE:

* LA DENOMINAZIONE SOCIALE, CHE, PUR MANTENENDO INVARIATA LA MATRICE, CONTERRÀ D'ORA IN AVANTI L'ACRONIMO ODV;

* L'INDICAZIONE SOLO DEL COMUNE - ALESSANDRIA - DELLA SEDE LEGALE COSÌ COME CONSENTITO DALLA NUOVA NORMATIVA, FERMO RESTANDO COMUNQUE L'ATTUALE INDIRIZZO DELLA SEDE STESSA;

* LA PREVISIONE DI NUOVE FORME DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA E L'ADOZIONE DI NUOVI QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELLA STESSA.

L'ASSEMBLEA, UDITO L'ESPOSTO DEL PRESIDENTE, CON VOTO PALESE ESPRESSO PER ALZATA DI MANO E DICHIARAZIONE DI VOTO VERBALE, ALL'UNANIMITÀ

DELIBERA

* DI APPROVARE LA PROPOSTA DEL PRESIDENTE CIRCA L'ADOZIONE DI UN NUOVO TESTO DI STATUTO SOCIALE, AGGIORNATO IN RELAZIONE ALLA NUOVA NORMATIVA IN MATERIA TERZO SETTORE E DI APPROVARE PERTANTO, ARTICOLO PER ARTICOLO E NEL SUO COMPLESSO, DETTO NUOVO TESTO DELLO STATUTO STESSO, COME SOPRA LETTO ED ESPOSTO E ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE SOTTO LA LETTERA "A".

L'ASSEMBLEA, INOLTRE, CONFERISCE MANDATO ALLA PRESIDENTE SIG.RA DEBORA FEROLDI DI APPORTARE AL PRESENTE VERBALE ED ALLO STATUTO ALLEGATO TUTTE LE MODIFICHE, SOPPRESSIONI ED AGGIUNTE, EVENTUALMENTE RICHIESTE DALLE COMPETENTI AUTORITÀ IN APPLICAZIONE DEL SUDDETTO DECRETO LEGISLATIVO E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

SI DÀ INOLTRE MANDATO ALLA PRESIDENTE DI PROVVEDERE ALLA REGISTRAZIONE DELLA PRESENTE DELIBERA CON L'ALLEGATO STATUTO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE, AUTORIZZANDO FIN DA ORA LA STESSA, A DELEGARE, EVENTUALMENTE, PER TALE REGISTRAZIONE, QUALSIASI ALTRO ASSOCIATO, PURCHÉ CON DELEGA SCRITTA.

PASSANDO AL SECONDO PUNTO POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO, LA PRESIDENTE, PUR ESSENDO CONSAPEVOLE CHE TALE ARGOMENTO RIENTREREBBE NELL'AMBITO DELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, COMUNICA ALL'ASSEMBLEA CHE SONO PERVENUTE DA TEMPO, NUMEROSE ISTANZE, DA PARTE DEGLI ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE, PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL PRESIDENTE ONORARIO, FIGURA PREVISTA ALL'ART. 14 DELLO STATUTO POC'ANZI APPROVATO.

DOPO UNA BREVE DISCUSSIONE, L'ASSEMBLEA, ALL'UNANIMITÀ, DELIBERA DI NOMINARE PRESIDENTE ONORARIO, PER MERITI, COMPETENZA, UMANITÀ E SPESSORE MORALE, IL DR. RICCARDO LERA, CHE, PRESENTE, RINGRAZIA E ACCETTA.



Debora Feroldi
Debora Feroldi



NULL'ALTRO ESSENDovi DA DELIBERARE E NESSUNO DEI PRESENTI CHIEDENDO LA PAROLA,
L'ASSEMBLEA VIENE CHIUSA ALLE ORE 23 E 30 MINUTI PRIMI, PREVIA STESURA, LETTURA E
APPROVAZIONE DEL PRESENTE VERBALE.

IL PRESIDENTE
(DEBORA FEROLDI)

Debora Feroldi

IL SEGRETARIO
(ANTONELLA CHIMENTI)

Antonella Chimenti

* * *

ALLEGATO sub. "A"

* STATUTO *

Registrato ad Alessandria il 13/11/2020
N° 1775 Serie 3 ESENTE
Allegati N° 1



L'Operatore
Anna Rita Selis

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Alessandria
U.T. di Alessandria

Prot. n. 72897

del 13/11/2020



Statuto di ODV

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

"J.A.D.A. JUNIOR ASSOCIAZIONE DIABETICI ALESSANDRIA ODV"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo Settore" e ss.mm.ii., l'Organizzazione di Volontariato "J.A.D.A. JUNIOR ASSOCIAZIONE DIABETICI ALESSANDRIA ODV" siglabile "J.A.D.A. Odv".
2. L'Organizzazione ha sede legale nel Comune di Alessandria. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
3. La durata dell' ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 15.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L' ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:
 - INFORMARE e SENSIBILIZZARE l'opinione pubblica, in particolare gli organismi politici, amministrativi scolastici e sanitari, sulla realtà del diabete tipo 1 insulino dipendente in età pediatrica e giovanile;
 - SVOLGERE ATTIVITÀ nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria attraverso la promozione della salute e della riabilitazione sociale del giovane diabetico;
 - OFFRIRE ASSISTENZA ai soggetti diabetici e alle loro famiglie, nei momenti di necessità e disagio, sia fisico che psicologico;
 - FAVORIRE una concreta solidarietà tra le famiglie colpite dalla patologia;
 - PROMUOVERE e favorire iniziative di carattere educativo con particolare attenzione alla ricerca scientifica in merito alle terapie e alle fasi operative di gestione della patologia, tramite l'utilizzo delle innovazioni tecnologiche;
 - PERSEGUIRE LA TUTELA e la difesa degli interessi morali, sanitari e sociali dei giovani diabetici.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - Lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di



Donella

Fabrizio



cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- lettera b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo L'ODV intende svolgere:
- interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio causato dal diabete di tipo 1, mediante l'assistenza, sia personale che tramite mezzi di comunicazione, nella applicazione delle terapie prescritte dal personale medico, nel reperimento dell'indispensabile materiale di consumo, anche mettendo in comunicazione diretta e/o indiretta i soggetti affetti dalla patologia, per poter attivare il mutuo aiuto tra gli aderenti all'associazione, nell'applicazione di apposite linee guida per la gestione della terapia presso le strutture scolastiche;
 - misure per il sostegno delle responsabilità familiari mediante attività di ascolto e sostegno alle famiglie colpite dalla patologia, anche tramite incontri, già nella primissima fase di esordio, volti ad affrontare l'approccio anche dal punto di vista pratico, alla complessa gestione della quotidianità;
 - attività formative di carattere collettivo, rivolte ai soggetti Diabetici di tipo 1 e alle loro famiglie, circa i miglioramenti nella gestione della patologia, l'aggiornamento delle linee guida di riferimento, nonché sulle innovazioni tecnologiche e il loro utilizzo;
 - attività formative rivolte al mondo scolastico, in particolare agli insegnanti, anche in accordo con gli Uffici Scolastici Territoriali;
 - attività di sensibilizzazione degli organismi politici, amministrativi e sanitari, al fine di migliorare l'assistenza ai giovani diabetici e alle loro famiglie;
 - organizzazione di momenti di incontro, gioco, sport, nonché campi scuola e soggiorni educativi, coadiuvati da personale medico e qualificato, per agevolare il giovane soggetto diabetico nell'apprendimento della gestione autonoma della patologia, senza l'ausilio di genitori e familiari, nello svolgimento di attività particolarmente impattanti sull'andamento glicemico;
 - programmazione e/o partecipazione attiva ad iniziative volte alla diagnosi precoce.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).

8. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
9. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
10. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. Contributi pubblici e privati;
 - c. Donazioni e lasciti testamentari;
 - d. Rendite patrimoniali;
 - e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
 - f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno sette giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche, in numero non inferiore a sette persone fisiche, che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.



Handwritten signature: Paola Debra



Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a) I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
 - b) I soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;



Donatella Cuccini

Fabrizio Debra



- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8 Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'ODV:
 - a. L'Assemblea dei soci;
 - b. Il Consiglio direttivo;
 - c. Il Presidente.

Art. 9 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. **Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.**
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con sette giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10. Nel caso in cui l'ODV abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 Codice civile, in quanto compatibili.
11. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, **la fusione, la scissione, la trasformazione** dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Ufficio Entrate - Direzione Provinciale

Amministratore Delegato
Roberto De Luca



Art. 10
Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - f. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - g. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - h. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - i. delibera sull'esclusione dei soci;
 - j. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - k. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - l. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
 - m. determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
 - n. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese **disponibili** agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11
Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti **sia in prima che in seconda convocazione.**



Handwritten signature: Faddi Jorgue

Handwritten signature: Don Caracci



Art. 12
Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 5 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
 2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
 3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
 4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
 5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
 6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
 7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
- Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
- a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f. delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
 - g. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
 - h. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
 - i. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
 10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 3 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.



Luca Caracciolo

Fabrizio De Bonis



11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore".

Art. 13 Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 Il Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.

Art. 15 Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si



Don Devel

Fabrizio Devel



intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 16
Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Indirizzo

Chiusura



